

Iscrizione anagrafica e variazione di indirizzo all'interno del Comune per cittadini italiani e stranieri

Dal 9 maggio 2012 è entrato in vigore l'art. 5 del D.L 9 febbraio 2012 che ha introdotto alcune modifiche nei procedimenti di iscrizione e variazione anagrafica.

Il nuovo procedimento di registrazione delle variazioni anagrafiche prevede che:

- l'iscrizione anagrafica, o la registrazione del cambio di indirizzo venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni decorrono dalla data della dichiarazione
- i cittadini potranno presentare le dichiarazioni oltre allo sportello comunale anche inviando l'apposito modello per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
 - a) *che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;*
 - b) *che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;*
 - c) *che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;*
 - d) *che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.*
- a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

L'ufficio anagrafe provvederà a segnalare alle autorità di pubblica sicurezza, come previsto dalla legge, le discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti.

Documenti da presentare

- Documento di identità del richiedente
- Estremi relativi alla patente di guida, alla targa dei veicoli, rimorchi, motocicli e contrassegni dei ciclomotori posseduti, di tutti coloro che cambiano indirizzo
- Documentazione attestante la regolarità del soggiorno (per i cittadini stranieri)

PRESENTAZIONE ALLO SPORTELLO

Ufficio anagrafe - Via De Gasperi, 2 - CAP 24040 - Suisio (BG)

Telefono 035 901123 - Secondo gli orari di apertura al pubblico

INVIO A MEZZO RACCOMANDATA ALL'INDIRIZZO POSTALE

COMUNE DI SUISIO

Ufficio anagrafe - Via De Gasperi, 2 - CAP 24040 - Suisio (BG)

INVIO A MEZZO FAX

Al numero: 035 4948422

PER VIA TELEMATICA

All'indirizzo: comunedisuisio@legalmail.it

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

MODULISTICA

- Dichiarazione di residenza – Allegato 1
- Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero – Allegato 2
- Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea – Allegato A
- Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea – Allegato B